



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. di registro generale dell'anno 2017, avente ad oggetto: contratti bancari(deposito bancario, etc);

promosso da
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (c.f.),
rappresentata e difesa dall'avv. ARGENTO EMANUELE (c.f.),
elettivamente domiciliato in C/O AVV.
, giusta procura del 15.3.17 in atti;
attore

contro
S.P.A. (c.f.), rappresentato e difeso dall'avv.
(c.f.), domiciliato in VIA , N.
, con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto

- ooOoo -

Conclusioni per - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA:
«disattesa ogni diversa contraria istanza, Voglia il Giudice adito accogliere integralmente le richieste istruttorie e di merito tutte avanzate dalla parte attrice nelle conclusioni contenute nell'atto di citazione, nelle memorie successive e nei verbali di udienza, con condanna della Banca convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., di tutte le somme indicate in atti da questa difesa e/o con conferma del saldo indicato dalla C.T.U. contabile integrativa redatta dalla Dott.ssa con un saldo a credito dell'attrice di Euro 94.577,40 ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e la liquidazione del danno da inadempimento contrattuale da liquidarsi come richiesto in atti e/o in via equitativa in favore della parte attrice e/o per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in quanto è risultata evidente la mala fede della banca. Con vittoria integrale di spese (anche di C.T.U. e C.T.P.) e competenze professionali di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario».

Conclusioni per S.P.A.:
«Voglia il Tribunale di Forlì, Giudice adito, funzionalmente competente, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: preso ulteriormente atto che S.p.A. ha dichiarato e ribadito espressamente fin dalla propria costituzione in giudizio che non intende accettare contraddittorio su eventuali contestazioni, eccezioni e domande ad esse sottese nuove e/o diverse e/o ulteriori rispetto a quelle esplicitate in citazione, siccome del tutto irrivalenti, tardive ed inammissibili: In via preliminare di rito e salvo gravame:

riguardo al merito delle conclusioni tratte dal CTU nel primo elaborato peritale depositato in data 8.9.2019, rilevandone la inattendibilità ed inutilizzabilità alla luce di tutte le obiettive e pertinenti osservazioni critiche del Dott. , CTP di ed in particolare sia per quanto riguarda l'errato utilizzo da parte del CTU delle Istruzioni di Banca d'Italia, sia per quanto riguarda l'errato disconoscimento

della capitalizzazione sia per quanto riguarda l'errato azzeramento del saldo iniziale. Quanto alla CTU contabile suppletiva depositata in data 5.7.2021 dalla Dott.ssa dichiararne la nullità ed inutilizzabilità [...]. In via preliminare: dichiararsi la nullità assoluta dell'atto di citazione per totale indeterminazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, commi 3 e 4 c.p.c. Dichiararsi estinti per prescrizione ex art. 2946 c.c. i crediti dell'attrice relativi ad operazioni o, per meglio dire, a tutte le rimesse aventi natura "solutoria" compiute nel decennio anteriore al 15.3.2017 data di notifica dell'atto di citazione e nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità dei contratti impugnati, dichiarare ex art. 2948 n. 4 c.c. la intervenuta prescrizione quinquennale di tutte le operazioni, i crediti, interessi, spese e quant'altro rivendicati dall'attrice anteriori al 15.3.2017 o, in subordine quella decennale ordinaria ai sensi dell'art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla data di ogni singola operazione, ma con esclusione degli interessi ex art. 2033 C.C., i quali decorrono dal giorno della domanda, tenuto conto della buona fede della banca.

Nel merito in via principale: respingere in ogni caso le domande tutte avanzate dall'attrice in proprio in quanto generiche, indeterminate, infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per irripetibilità dei pagamenti.

Nel merito, in via subordinata, nell'eventualità di mancato accoglimento delle conclusioni fin qui formulate: Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per l'addebito di interessi ultralegali e per applicazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) nel solo periodo non interessato dall'eccepita prescrizione, nei soli limiti della applicazione in misura superiore a quanto pattuito per iscritto tra la banca e la cliente tempo per tempo e, per i periodi eventualmente carenti di tale pattuizione, nei soli limiti di conteggio di interessi in misura superiore al tasso massimo dei B.O.T. di durata di 12 mesi e della applicazione di c.m.s. e di affidamento in misura superiore a quella indicata negli avvisi e fogli informativi analitici via via esposti al pubblico da parte della banca convenuta.

Dichiarare infondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati a far tempo dall'1/1/2000. Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati fino al 31/12/1999 nei soli limiti entro i quali detti interessi abbiano superato l'entità degli interessi prodotti dalla capitalizzazione semestrale, o in subordine, dalla capitalizzazione annuale, nel solo periodo non interessato dalla eccepita prescrizione, con imputazione dei versamenti in conto corrente prima al pagamento di interessi e spese e poi al pagamento del capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c.. Nella davvero denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte, anche solo in parte, le domande dell'attrice s.r.l., in accoglimento della eccezione riconvenzionale di compensazione, dichiarare estinti per compensazione ex artt.li 1241 e segg.ti c.c. gli eventuali debiti di S.p.A. nei confronti dell'attrice s.r.l., con conseguente rigetto di ogni domanda attorea.

In ogni caso con vittoria per di spese e compensi professionali, oltre accessori tutti di legge».

- 00000 -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ha citato in giudizio S.P.A., deducendo che:
 - in data 20.07.1993, aveva sottoscritto il contratto di conto corrente n. 580094 con apertura di credito;

– in data 2.12.2004, aveva acceso il conto anticipi/sbf n. 1294667 e, successivamente (4.8.2010), anche il conto anticipi/sbf n. 1938744, entrambi regolati per mezzo del medesimo conto corrente di corrispondenza;

– nel corso del rapporto, la banca aveva operato la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi senza un valido titolo, nonché addebitato un tasso di interesse non validamente pattuito ed eccedente le soglie dell'usura, commissioni di massimo scoperto, valute e spese non previamente concordate.

1.1 Sulla scorta di tali premesse, la parte attrice ha eccepito la nullità del contratto per omessa sottoscrizione, nonché ha chiesto che l'istituto venga condannato a restituirle *ex art. 2033, c.c.*, i versamenti indebiti che sono stati quantificati in € 132.954,03, oltre al risarcimento del danno.

1.2 Si è costituita in giudizio S.P.A., eccependo preliminarmente l'indeterminatezza dell'atto di citazione e ribadendo la piena validità ed efficacia dei contratti intercorsi tra le parti.

1.3 La banca ha, inoltre, eccepito la prescrizione del credito eventualmente spettante al cliente, evidenziando che le rimesse solutorie prescritte fino al 14.3.07 assorbirebbero l'integralità delle competenze addebitate nel medesimo periodo.

1.4 La causa è stata istruita per mezzo di una prima consulenza contabile, successivamente integrata, in quanto l'istituto non aveva dato seguito all'istanza *ex art. 119, t.u.b.*, formulata dal cliente, sia prima che nel corso del giudizio.

2. Così sinteticamente descritto l'oggetto della causa, giova ora scrutinare la fondatezza delle doglianze processuali.

2.1 L'atto introduttivo non è affetto da carenze, in quanto è sufficientemente determinato tanto nel *petitum*, quanto nelle ragioni poste alla base della domanda restitutoria.

D'altronde, la stessa difesa convenuta è stata in grado di prendere posizione rispetto alle allegazioni attoree, e ciò denota l'inconsistenza della relativa eccezione.

2.2 La difesa dell'istituto ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo, in quanto il conto corrente in esame era ancora acceso al momento della notifica dell'atto di citazione (v. pag. 20, comparsa di costituzione e risposta).

2.3 La doglianza non va condivisa.

Premesso che il cliente ha formalizzato la richiesta diretta alla chiusura del conto corrente di corrispondenza n. 580094 nello stesso giorno in cui notificava, a mezzo p.e.c., l'atto di citazione (15.3.17), va comunque chiarito quanto appresso.

2.4 Il Tribunale conosce il diverso orientamento, in verità risalente, e precisa che la tesi, ancorché suggestiva, muoveva dalla premessa che il giudizio di cognizione è strumentale ad accertare diritti.

Tale essendo la funzione dell'accertamento giudiziale, siccome il diritto di credito del correntista alla ripetizione di somme indebite non sarebbe esigibile prima della chiusura del conto, allora la domanda di accertamento negativo disvelerebbe una situazione di mero fatto, sganciata da un interesse concreto e soprattutto tutelabile, quindi, inammissibile.

2.5 Contrariamente, già a tenore dell'art. 1852, c.c., è riconosciuto il diritto del correntista ad agire giudizialmente, anche in pendenza del rapporto: *«il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito»*.

In ogni caso, è intervenuta la Suprema Corte statuendo nel senso che: *«In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto»* (v. Cass., ord. n. 21646 del 5.09.2018).

2.6 Dunque, pur in pendenza del rapporto ed in carenza di rimesse solutorie, il correntista è titolare di un interesse concreto ed attuale all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole contrattuali ed al ricalcolo del saldo parziale del conto eventualmente ancora aperto.

Nel caso in commento, tale aspetto è comunque superato poiché - come anticipato - il rapporto è cessato.

3. Proseguendo, va condiviso l'assunto della difesa dell'istituto di credito, laddove contesta l'eccezione formulata dall'attore volta a far dichiarare la nullità dei contratti per carenza di firma.

3.1 Difatti, sia il contratto di c/c n. 580094, sia i contratti di apertura di credito n. 1294667 e n. 1938744, riportano la sottoscrizione del legale rappresentante della società

3.2 Il rapporto non è neppure inficiato dal fatto che il funzionario della banca non abbia apposto la propria firma sui contratti in esame.

In realtà, il contratto c.d. «monofirma» è da ritenersi valido.

Tralasciando la giurisprudenza che si era sviluppata attorno al tema precedentemente, è sufficiente riportare l'approdo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: *«In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti»* (cfr. Cass., S.U. n. 898 del 16.01.2018).

Tale principio, ancorché espresso in materia di intermediazione finanziaria, è notoriamente applicabile anche ai contratti bancari.

4. Superate le prime doglianze, è possibile - ora - passare in rassegna i risultati cui è pervenuto il consulente dell'Ufficio, dott.ssa _____, dopo il provvedimento di rinnovazione della consulenza datato 12.11.2020.

4.1 È bene evidenziare che sono stati prodotti gli estratti del conto, comprensivi degli elementi per il riepilogo competenze, dal 30.09.1993 (data di apertura del conto) al 31.12.1994 e dal 01.07.1995 al 30.04.2015 (data ultimo estratto conto disponibile); conseguentemente, non c'è continuità per un periodo intermedio, ossia per il 1° ed il 2° trimestre 1995.

A. COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO

4.2 Ciò premesso, il cliente si è lamentato dell'applicazione di commissioni non previamente concordate.

Ebbene, è ovvio che le commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) costituiscono oneri passivi per il cliente.

4.3 Nel periodo antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 185/08, conv. in l. n. 2/09, che costituisce la prima specifica disciplina delle commissioni bancarie, dall'analisi della prassi dei rapporti tra correntisti ed istituti di credito, è dato rinvenire contratti nei quali veniva pattuito un esborso a carico del cliente, a fronte della messa a disposizione di fondi da parte dell'istituto.

La predetta commissione era volta a remunerare la banca, nel caso di operazioni di finanziamento.

4.4 Dunque, si applicava sia ai conti correnti affidati, ove cioè accedeva un'apertura di credito, sia a volte in caso di "affidamento occasionale", cioè quando il correntista, pur in assenza di fido, impegnava somme non giacenti sul proprio conto corrente e senza che la banca gli chiedesse di rientrare.

4.5 Nella prassi, si assisteva all'emersione di due differenti tipologie: una commissione che operava quale corrispettivo pagato dal cliente per gli utilizzi dell'affidamento (c.m.s.), ed altra commissione che costituiva una remunerazione per solo impegno dell'intermediario di fornire all'interessato disponibilità liquide, a prescindere dal loro impiego (c.m.u., ossia commissione di mancato utilizzo).

4.6 Ciò nonostante, le relative clausole negoziali che prevedevano tali commissioni spesso non disciplinavano le modalità di funzionamento.

Ciò è accaduto nel caso di specie.

4.7 Il c.t.u. ha, difatti, confermato che sia carente una previsione pattizia in grado di determinare la base di calcolo e la periodicità di queste commissioni (v. pag. 18, c.t.u.).

In particolare, il c.t.u. ha verificato che sono state addebitate le commissioni per affidamento (dal 3° trimestre 1993 e per i successivi sino al 2° trimestre 2009) e le commissioni disponibilità fondi (addebitate per il periodo 3° trim. 2009 - 4° trim. 2010).

Si è, pertanto, proceduto con il relativo azzeramento.

4.8 Diversamente, le commissioni disponibilità fondi (CDF) rilevate in conto corrente, a partire dal 1° trimestre 2011 sono state mantenute, poiché correttamente pattuite sulla base del documento di sintesi n. 1 del 8.10.2010 sottoscritto dal cliente.

Allo stesso modo, risultano correttamente pattuite le commissioni di istruttoria veloce (CIV), introdotte dal 4° trimestre 2012, sulla base del documento di sintesi n. 1 del 22.10.2012, anch'esso sottoscritto dal cliente.

B. TASSO DI INTERESSE PASSIVO, ANATOCISMO E USURA

4.9 Il c.t.u. ha, poi, riscontrato l'omessa pattuizione del tasso di interesse passivo al momento della stipula del contratto di c/c.

L'art. 117, commi 4° e 6°, t.u.b., prevede che: «4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati».

4.10 Al caso in esame, si applica la disciplina vigente dopo il 9.7.92, tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto (20.7.93), quindi, il criterio sostitutivo del tasso di interesse previsto dall'art. 117, co. 7°: «In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione».

4.11 Pertanto, il consulente ha sostituito il tasso convenzionale con quello ex art. 117, cit., a partire dal 20.7.1993 fino al 31.3.1995, allorquando le parti hanno sottoscritto un nuovo accordo.

In carenza del 1° e del 2° trimestre 1995, si è proceduto a diminuire il saldo del periodo documentato (3° trimestre 1995) per effetto del “saldo ricalcolato”, così pervenendo ad eliminare gli oneri illegittimi.

4.12 La doglianza relativa alla capitalizzazione illegittima degli interessi resta assorbita, per effetto dell'applicazione dell'interesse sostitutivo ex art. 117, t.u.b., di cui al paragrafo precedente.

Ad ogni modo, il c.t.u. ha tenuto conto dei criteri indicati in sede di rinnovazione della c.t.u. (pag. 20, id.).

Ugualmente per il superamento del tasso soglia in relazione all'apertura di credito di conto corrente (pag. 23, id.).

C. PRESCRIZIONE E RIMESSE SOLUTORIE

4.13 A questo punto, nello scrutinare la domanda di ripetizione del cliente e l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, si rende necessaria una premessa circa le modalità di ricerca delle citate rimesse solutorie in un rapporto bancario di conto corrente.

4.14 Il problema che si pone è quello riguardante quale saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) si debba tenere in considerazione per la ricerca e l'individuazione delle rimesse solutorie.

4.15 La Corte di Cassazione, con sent. 2.12.2010, n. 24418, pur non affrontando tale problematica, ha chiarito i criteri distintivi tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti).

In pratica, il discrimine è la presenza o meno di capitale liquido ed esigibile.

4.16 Se la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato “oltre fido”), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa ipotesi, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso “extra fido” (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido e ed esigibile.



Diversamente, i versamenti in conto hanno lo scopo di ripristinare la disponibilità della provvista e diventeranno liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente.

4.17 Ebbene, al fine di individuare la natura delle rimesse effettuate dal correntista, però, bisogna decidere quale “saldo” tenere in considerazione, il “saldo banca” che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il “saldo rettificato” epurato dal c.t.u. dalle annotazioni illegittime effettuate dall’istituto di credito.

Intorno a tale quesito, si sono registrati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

4.18 Il primo orientamento considera rimesse solutorie tutte quelle che coprono il capitale extra-fido nel momento in cui sono state effettuate e, quindi, in base al rapporto pro tempore vigente.

Pertanto, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario va determinata alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, in quanto bisogna verificare - solo in quel dato momento -, se il conto presenti, o meno, uno scoperto (cfr. Trib. Napoli Nord 13.1.2017, n. 107).

Ne deriva che il saldo da prendere in considerazione è quello esposto dalla banca.

4.19 Di converso, assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi e relativi al periodo precedente (il “saldo ricalcolato”), eluderebbe l’art. 1422, c.c.

Infatti, se: «L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione» (v. art. 1422, cit.) allora, la rettifica contabile operata dal c.t.u. vanificherebbe proprio l'effetto della prescrizione, in quanto le somme, pur se versate illegittimamente, sono oramai intangibili (Corte d'Appello di Torino, 26.1.2017, n. 205).

4.20 Questo perché l'azione di ripetizione può essere esercitata nel termine di prescrizione ordinaria, il quale inizia a decorrere non già dal momento in cui viene accettata con sentenza la nullità, bensì dal momento in cui è eseguito il pagamento in forza del contratto nullo, in quanto la sentenza di nullità è di mero accertamento e ha un'efficacia retroattiva.

In tal senso, Cass., n. 7651/05: “L'accertamento con sentenza della nullità del titolo, sulla base del quale è stato effettuato un pagamento, dà luogo a un'azione di ripetizione, cui fa riferimento l'articolo 1422 del c.c., di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data di pronuncia della detta sentenza bensì dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto nullo, ossia dalla data alla quale retroagisce l'accertamento della nullità. La pronuncia di nullità di un negozio è infatti di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine con conseguente definitivo venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente”.

4.21 Detto altrimenti, un pagamento, in quanto “atto dovuto”, rimane tale anche se adempiuto come conseguenza di un atto nullo, con la conseguenza che un versamento con funzione di pagamento su un conto scoperto mantiene la sua natura di pagamento, anche se il saldo è conseguenza di annotazioni illegittime apposte dalla banca.

Più chiaramente, è stato statuito che è vero che la pronuncia di nullità ha effetto retroattivo, ma è assorbente il rilievo che l'azione di ripetizione di somme è comunque assoggettata alla prescrizione decennale ex art. 1422 cod. civ. anche quando i versamenti diventino indebiti per effetto della pronuncia di nullità. In pratica, la prescrizione decennale funge da limite alla retroattività della pronuncia di nullità (Trib. Taranto 22.5.2013).

4.22 Il secondo orientamento, invece, considera che, se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista.

Di conseguenza, ai fini di riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria o ripristinatoria, bisogna prima effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente, depurandolo da tutti gli addebiti indebitamente ascritti dalla banca conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci.

4.23 Secondo questo orientamento giurisprudenziale, la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata *ex ante*, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute e che, dopo avere ripristinato le posizioni di credito/debito, ciò potrebbe portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla Banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti (Corte d'Appello di Bologna, sent. 18.12.2017, n. 2994 e sent. 26.11.2018, n. 2920).

4.24 Tale conclusione è supportata dal fatto che non può essere fatto affidamento alla contabilità della Banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, conseguenza di clausole e prassi contrattuali contrarie a norme imperative e inderogabili.

Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso in riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "*apparentemente solutorie*" con rimesse "*effettivamente solutorie*" (in tal senso, Corte d'Appello di Milano, sent. 20.1.2020, n. 176).

4.25 Alla luce di questi contrasti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9141 del 19.5.2020, ha sancito che: "*In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio*".

Il Tribunale ritiene di conformarsi al secondo orientamento, da ultimo avallato dalla Suprema Corte nell'ordinanza appena citata.

4.26 Dunque, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede - in via preliminare - l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito.

Il *dies a quo* della prescrizione della *condictio indebiti* di cui all'art. 2033, c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.

4.27 La stessa Corte supera il dubbio di elusione dell'art. 1422, c.c., distinguendo l'azione di prescrizione da quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca.

Infatti, sostiene la Cassazione: *“l'individuazione delle rimesse solutorie non ha nessun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima a quella di individuazione dei versamenti solutori”*. Così facendo, infatti, si viene: *“solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato”*.

5. Svolte queste premesse, si può - ora - dare conto degli esiti peritali.

5.1 Una volta effettuato il suddetto ricalcolo, il c.t.u. ha accertato che la banca ha addebitato interessi passivi per € 142.586,90, c.m.s. per € 19.333,00, spese ed altre commissioni per € 12.240,17 (pag. 25, id.).

Il totale delle competenze passive ammonta ad € 174.160,08, mentre risultano accreditati € 1,84 di interessi attivi.

5.2 In considerazione del fatto che la citazione è stata notificata il 15 marzo 2017, risalendo a ritroso di un decennio, risulta che la prescrizione opera per i movimenti anteriori al 15 marzo 2007.

5.3 Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, il Tribunale si uniforma a Cass., Sez. Unite, sentenza n. 15895 del 13.06.2019, seguita da Cass., n. 14958/20, secondo cui: *“In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”*.

Dunque, non vanno condivise le argomentazioni dell'attore volte a gravare l'istituto dell'indicazione specifica delle rimesse cadute in prescrizione.

5.4 Sulla base di tale impostazione, le rimesse solutorie avvenute oltre il decennio ammontano complessivamente ad € 104.838,89, con la conseguenza che residua in capo al cliente un credito tuttora esigibile, pari ad € 38.223,36.

6. A fronte dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e della determinazione di un credito in capo al correntista, sussistono validi motivi per ritenere sussistente una parziale reciproca soccombenza.

6.1 Tale esito giustifica la compensazione delle spese di lite per metà, con onere a carico della banca convenuta di rifondere la residua parte che viene determinata in dispositivo, secondo il valore indicato in citazione, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali; gli esborsi necessari per l'espletamento della c.t.u. vanno posti in parti uguali tra le parti.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sul proc. n. dell'anno 2017, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:

dichiara e accerta la nullità delle clausole contrattuali di cui in parte motiva;

accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, **condanna** S.P.A. al pagamento, in favore di SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA dell'importo di € 38.223,36, oltre interessi fino al saldo;

compensa per metà le spese di lite, **condannando** S.P.A. a rifondere, in favore dell'avv. EMANUELE ARGENTO dichiaratosi antistatario, la residua porzione che liquida in € , oltre spese generali al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge;

dispone che le spese di c.t.u. siano distribuite in parti uguali a carico di entrambe le parti;

dispone infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Forlì, 19/11/2021.

Il Giudice

Emanuele Picci